



Decreto n° 022 / Pres.

Trieste, 3 febbraio 2023

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

LR 23/1997, ART 23. SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE DI TAVAGNACCO.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 03/02/2023

Siglato da:

IGOR DE BASTIANI

in data 03/02/2023

GIANNI CORTIULA

in data 03/02/2023



Premesso che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati eletti il Consiglio comunale di Tavagnacco ed il Sindaco, nella persona del signor Moreno Lirutti;

Vista la nota del 10 gennaio 2023, con la quale il Segretario del Comune di Tavagnacco ha comunicato che con lettera indirizzata al Consiglio comunale del 9 gennaio 2023, assunta al protocollo comunale al n. 568 nella stessa data, il Sindaco di Tavagnacco ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Vista la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 "*Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli – Venezia Giulia e per il Trentino – Alto – Adige*";

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 "*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni*", ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare i provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

Atteso che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 "*Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale*", continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 "*Ordinamento delle autonomie locali*", così come vigente alla data di entrata in vigore della citata legge regionale 23/1997;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 3, della citata legge 142/1990, le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio;

Atteso che in data 30 gennaio 2023 le dimissioni del Sindaco di Tavagnacco sono divenute irrevocabili, giusta comunicazione del Comune con nota prot. n. 2656 del 30 gennaio 2023;

Constatato che si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 37 bis, comma 1, della legge 142/1990 (dimissioni del Sindaco) quale causa di scioglimento del Consiglio comunale;

Atteso che ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 1, della legge 142/1990, in caso di dimissioni del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, ma la Giunta e il Consiglio stessi rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e, fino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco;

Visto l'articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 23/1997, il quale prevede che i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali siano adottati dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

Visto l'articolo 59 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 "*Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale*", come recentemente sostituito dall'articolo 9, comma 21, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 "*Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025*", il quale prevede che, nell'anno di rinnovo degli organi regionali, le elezioni comunali hanno luogo contemporaneamente alle elezioni regionali, nel periodo stabilito dall'articolo 14, comma 2, dello Statuto di autonomia;

Visto l'articolo 5, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 "*Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali*", come recentemente modificato dall'articolo 9, comma 22, lettera b), della legge regionale 21/2022,

il quale dispone che, quando gli organi dei comuni devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, le elezioni si svolgono nello stesso periodo di cui sopra se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il cinquantesimo giorno antecedente la prima data utile del periodo stabilito per lo svolgimento delle elezioni;

Atteso che con la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2023, n. 66 sono state fissate per i giorni di domenica 2 e lunedì 3 aprile 2023 le elezioni del Presidente della Regione e del XIII° Consiglio regionale e degli organi dei Comuni della Regione che devono essere rinnovati nel 2023;

Dato atto che, in applicazione del citato articolo 5, comma 2, della legge regionale 19/2013, rinnoveranno i propri organi il 2 e 3 aprile 2023 i Comuni per i quali verrà disposto lo scioglimento anticipato entro il giorno 11 febbraio 2023, corrispondente al cinquantesimo giorno antecedente la prima data utile per lo svolgimento delle elezioni e che il Comune di Tavagnacco rientra tra questi;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2023, n. 140;

DECRETA

1. Il Consiglio comunale di Tavagnacco è sciolto.
2. Il Consiglio e la Giunta del Comune di Tavagnacco rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio, che avrà luogo il 2 e 3 aprile 2023. Fino alla predetta elezione, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco Federico Fabris.
3. Il presente decreto è trasmesso al Comune di Tavagnacco, al Commissario del Governo nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Udine, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -